

## **Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Art. 12 D.L. 132/2014)**

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato le separazioni consensuali e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Avvocato o davanti all'Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di **comparire direttamente e congiuntamente** innanzi al Sindaco o all'Ufficiale dello Stato Civile delegato del Comune per concludere un accordo di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un Avvocato è facoltativa.

### **Separazione consensuale**

#### ***Dove***

Competente a ricevere l'accordo è il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

#### ***Condizioni :***

- **non essere** genitori di figli minori
- **non essere** genitori di figli maggiorenni incapaci
- **non essere** genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3. della Legge 5 febbraio 1992 n.104
- **non essere** genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- **esclusione di patti di trasferimento patrimoniale** ( come ad esempio l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

#### ***Come***

Sarà possibile fissare un appuntamento presso l'Ufficio dei Servizi Demografici sito in Corso Umberto 91 – angolo Via Roma 1, nell'orario di apertura dal lunedì-venerdì dalle ore 9,00 alle 11.00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

#### ***Documentazione necessaria***

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ciascun coniuge, debitamente compilata e firmata, unitamente a una copia del documento di identità ( secondo la modulistica allegata).

Al momento in cui riceve l'accordo il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile invita i coniugi a comparire nuovamente non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo di separazione consensuale e a tal fine la data verrà indicata nell'accordo.

E' previsto che all'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

### **Contatti**

**Ufficio Servizi Demografici** - Corso Umberto 91 – angolo Via Roma 1

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11.00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30

Dott.ssa Donatella Garau - Responsabile del Servizio - tel 0709667031 – email: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

Sig.ra Anna Rita Aru - tel. 070-9636020 email: araru@comune.decimomannu.ca.it

Sig.Giampaolo Pisedda - tel. 070-9636020 email: gpisedda@comune.decimomannu.ca.it

fax 0709663311

Email: [servizi.demografici@comune.decimomannu.ca.it](mailto:servizi.demografici@comune.decimomannu.ca.it)

Pec: [protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it)

**Normativa di riferimento – Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132**

### **Richiesta scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio**

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio previste dalla legge n. 898/1970.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 **i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.**

Per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente:

- da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale:

- da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

### **Dove**

Competente a ricevere l'accordo è il Sindaco o l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

## **Condizioni :**

- essere legalmente separati a seguito di provvedimento del Giudice o convenzione di negoziazione assistita o accordo dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile e di trovarsi in uno dei casi di cui all'art.3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 10 dicembre 1970 n. 898;
- **non essere** genitori di figli minori
- **non essere** genitori di figli maggiorenni incapaci
- **non essere** genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3. della Legge 5 febbraio 1992 n.104
- **non essere** genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- **esclusione di patti di trasferimento patrimoniale** ( come ad esempio l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

## **Come**

Sarà possibile fissare un appuntamento presso l'Ufficio dei Servizi Demografici sito in Corso Umberto 91 – angolo Via Roma 1, nell'orario di apertura dal lunedì-venerdì dalle ore 9,00 alle 11.00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

## **Documentazione necessaria**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ciascun coniuge, debitamente compilata e firmata, unitamente a una copia del documento di identità ( secondo la modulistica allegata).

Al momento in cui riceve l'accordo il Sindaco o l'Ufficiale dello stato Civile invita i coniugi a comparire nuovamente non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo di separazione consensuale e a tal fine la data verrà indicata nell'accordo.

E' previsto che all'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

## **Contatti**

**Ufficio di Stato Civile** - Corso Umberto 91 – angolo Via Roma 1

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11.00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30

Dott.ssa Donatella Garau - Responsabile del Servizio - tel 0709667031 – email: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

Sig.ra Anna Rita Aru - tel. 070-9636020 email: araru@comune.decimomannu.ca.it

Sig.Giampaolo Piscedda - tel. 070-9636020 email: gpiscedda@comune.decimomannu.ca.it

fax 0709663311

Email: [servizi.demografici@comune.decimomannu.ca.it](mailto:servizi.demografici@comune.decimomannu.ca.it)

Pec: [protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it)

## **Normativa di riferimento :**

**Legge 10 dicembre 1970 n. 898**

**Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132**